



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI FIRENZE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BOCELLI | PIETRO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DRIGANI | SILVIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAUCERI | ATTILIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1279/12
depositato il 01/06/2012

- avverso la sentenza n. 133/2/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

controparte:

COMUNE DI [REDACTED]
IN PERSONA DEL SUO SINDACO PRO TEMPORE
[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° 2009/14631 CONCESSIONI GOVERN. 2006
DINIEGO RIMBORSO n° 2009/14631 CONCESSIONI GOVERN. 2007
DINIEGO RIMBORSO n° 2009/14631 CONCESSIONI GOVERN. 2008
DINIEGO RIMBORSO n° 2009/14631 CONCESSIONI GOVERN. 2009

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1279/12

UDIENZA DEL

11/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

814/24/14

PRONUNCIATA IL:

11 APR 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 APR 2014

Segretario
[Signature]

Svolgimento del processo

Il comune di [redacted] presentava all'Agencia delle Entrate ufficio di Borgo S.Lorenze istanza per il rimborso relativamente agli anni 2004,2005,2006,2007,2008 e 2009 della tassa di concessione governativa ~~XXXX~~ corrisposta quanto agli abbonamenti pagati per la telefonia mobile ai sensi dell'art.2I della Tariffa allegata al d. p.r. n.64I del 1972.

L'Ufficio rigettava l'istanza.

Il comune di [redacted] proponeva ricorso, assumendo che il d.leg.vo n.259 del 2003 aveva abrogato il sistema delle concessioni ed aveva liberalizzato la fornitura di reti e servizi di comunicazione facendo venire meno la proprietà esclusiva dello Stato.

L'Ufficio si costituiva, e, mentre preliminarmente chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perchè nell'atto depositato figurava quale ricorrente il comune di Marradi, nonchè l'inammissibilità, ancora, del ricorso in quanto carente di procura al difensore, in ordine al merito faceva rilevare, in ogni caso, la decadenza dal rimborso relativamente agli anni 2004,2005 e 2006, e contestava, poi, che il nuovo codice delle telecomunicazioni di cui al d.leg.vo n.259 del 2003, l'art. 2I8 comma I° lett. s del quale aveva abrogato l'art.3I8 del d.p.r. n.156 del 1973, avesse abrogato anche l'art.2I della Tariffa allegata al d.p.r. n.64I del 1973, detto d.leg.vo n.259 del 2003 avendo abolito il solo sistema della concessione, ma lasciando in vigore il cennato art.2I della Tariffa, il quale si riferiva, oltre che alla licenza, anche al "documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature" (nel caso : l'abbonamento telefonico) ; l'Ufficio insisteva sul fatto che l'asclusione spettava soltanto allo Stato, quale ente disciplinante, e non agli enti locali.

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, sez. n.

Am

2, con sentenza in data 17/II/2011, dopo avere affermato il carattere di errore materiale dell'indicazione del comune di Marradi e la sanabilità del difetto di procura quanto al ricorso depositato in data 31/12/2009, in ordine alla debenza della ^vtassa di concessione governativa osservava che essa era stata istituita con il d.p.r. n.641 del 1972 ed era stata riformata con il d.leg.vo n.259 del 2003, ^eche aveva abrogato il sistema delle concessioni ed aveva liberalizzato la fornitura di reti e servizi di comunicazione, l'uso dei quali, anche da parte dei comuni, era divenuto un diritto soggettivo slegato da qualsiasi forma di concessione statale; pertanto, i soggetti che, dopo l'entrata in vigore del d.leg.vo erano titolari di utenza telefonica, mobile, erano esenti dal pagamento della ^etassa; dunque, relativamente agli anni per i quali non era maturata la decadenza dal diritto al rimborso, accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l'Ufficio, il quale rinnovava le censure già mosse in primo grado al ricorso recante l'indicazione quale ricorrente del comune di Marradi (anche sotto il profilo del difetto di procura), chiedendone la dichiarazione di inesistenza od inammissibilità; quanto al merito faceva notare che l'art.21 della tariffa allegata al d.p.r. n.641 del 1972 assoggettava a ^etassa la licenza od il documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; allo stato attuale l'impiego delle apparecchiature avveniva non sulla base di licenza, bensì di un documento che era da individuare nel contratto di abbonamento intercorso tra l'utente e la società che offriva il servizio; detto documento attestava la qualità di abbonato al servizio e sostituiva ad ogni effetto la licenza di stazione radio; pertanto l'abrogazione del regime concessorio ad opera del codice delle telecomunicazioni non aveva affatto soppresso il presupposto impositivo costituito dall'abbonamen-

tu (S) R.

to e disciplinato dal d.m. n.33 in data 13/2/1990 del ministero delle poste e telecomunicazioni ; se l'art.318 del d.p.r. n.156 del 29/3/1973 era stato espressamente abrogato, tuttavia il suo contenuto normativo era stato trasfuso nell'art.160 del d.leg.vo n.259 del 2003, il quale al n.2 prevedeva che per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento teneva luogo della licenza ; l'abrogazione, quindi, doveva essere intesa soltanto in senso formale ; ai ^o comuni, in conclusione, non spettava alcuna esenzione, che concerneva soltanto l'ente eventualmente concedente, e cioè lo Stato, mentre i casi di esenzione erano soltanto quelli di cui all'art.13 bis del d.p.r. n.641 del 1972 e di cui alla Tariffa.

Si costituiva il comune di Palazzolo sul Senio, il quale rilevava : 1) la tardività dell'appello, notificato otto giorni dopo la scadenza del termine, in situazione di variazione dell'indirizzo dello studio del difensore : lo onere di comunicazione di cui all'art.17 del d.leg.vo n. 546 del 1992, infatti, concerneva l'elezione di domicilio autonomamente effettuata dalla parte, e non già l'elezione di domicilio dalla parte operata presso il procuratore, nella quale ipotesi il difensore domiciliatario non aveva l'onere di comunicare il cambiamento d'indirizzo dello studio, e, piuttosto, costituiva onere del notificante quello di effettuare ricerche al fine d'individuare il nuovo luogo di notificazione ; 2) l'errore commesso nell'indicazione del comune ricorrente e dell'esatta somma chiesta a rimborso era meramente materiale e non aveva impedito alla parte avversa di costituirsi in giudizio e di difendersi pienamente ; 3) il d.leg.vo n.259 del 2003 aveva statuito l'abrogazione del sistema delle concessioni, e la norma di cui all'art.21 della Tariffa allegata al d.p.r. n.641 del 1972 era diventata non operante, giacchè faceva riferimento ad un atto amministrativo previsto da una norma abro-



Handwritten signature or initials.

gata ; l'abrogazione, inoltre, ^{veniva} ~~anche~~ ai sensi del medesimo
disposto dell'art.15 delle disposizioni preliminari al c.
c. ; l'abrogazione non era contraddetta dall'art.1 comma
203 della legge n.244 del 2007, perchè quella norma non
affermeva esplicitamente la reintroduzione della tassa e,
quale norma speciale, non poteva abrogare la norma generale
di cui al d.leg.vo n.259 del 2003 ; la norma di cui all'art.160
del nuovo codice delle telecomunicazioni, poi, non replicava
il contenuto del precetto di cui all'art.318 del d.p.r.
n.156 del 1973, perchè disciplinava l'istituto della li-
cenza ma con riferimento ai soli impianti radioelettrici
del titolo V del codice delle telecomunicazioni elettroni-
che : il telefono cellulare, infatti, non era assimilabile ad
una stazione radioelettrica ; 4) la natura delineata dalla
carta costituzionale quanto ai ^{comuni} l'esenzione dei me-
desimi in ordine all'imposta sui redditi posta dall'art.74
comma 1° del PUR valevano a fondare l'esenzione de qua
per quegli enti ; 5) nessuna licenza od autorizzazione era
richiesta per il possesso o l'utilizzo di un telefono cel-
lulare ; la conclusione di un contratto privato con il ge-
store di servizi di telefonia mobile, operante nel libero
mercato senza necessità di una concessione statale, non
poteva dare luogo ad ~~un~~ documento sostitutivo dell'abro-
gata licenza ; 6) ai sensi dell'art.160 detto il regime son-
censorio era sopravvissuto soltanto per i servizi radioele-
eletttrici di tipo marino ed aeronautico ; 7) il telefono
cellulare è un apparecchio terminale e non un impianto
radioelettrico, il quale ultimo permette il collegamento
in maniera diretta e non già attraverso le apparecchiature
di un gestore ; 8) la stessa collocazione, all'interno 4
del d.leg.vo n.259 del 2003, nel titolo II anzichè nel ti-
tolo V, nonché la delimitazione del campo di applicazione
del codice delle telecomunicazioni di cui al d.leg.vo n.259
del 2003 art.2, il quale non contemplava le apparecchiature



Handwritten signature or initials on the right margin.

terminali di telecomunicazione quali i telefoni cellulari, valevano a sostanziare la esenzione di questi ultimi dalla disciplina di cui al cennato art.160.

Con memoria illustrativa depositata in data 1/6/2012 lo Ufficio replicava agli argomenti addotti da parte appellata, e motivava la regolarità della notificazione dell'atto di appello.

La causa veniva trattata e decisa all'udienza del giorno

11 aprile 2014.

Motivie della decisione

Osserva la Commissione che in ordine al ricorso depositato in data 31/12/2009 la motivazione della sentenza del giudice di primo grado non è condivisibile : in realtà si è limitato ad accogliere integralmente gli argomenti addotti dal comune di XXXXXXXXXX

Non si è trattato di errore materiale, perchè la differente indicazione ha riguardato anche la somma richiesta a rimborso, individuandola in quella -intuitivamente- ipotizzata a rimborso proprio dal comune di Marradi.

Poichè la proposizione immediatamente successiva di ricorso ad opera del comune di Palazzolo sul Senio dimostra che la somma pretesa era -appunto- quella indicata proprio in detto ricorso medesimo da esso comune, si deve concludere che rispetto al procedimento iscritto al n.1279/12 ed alla pretesa in esso fatta regolarmente fatta valere, il comune di Marradi era estraneo, e, dunque, privo di legittimazione attiva relativamente alla richiesta di rimborso. Dal che consegue l'inammissibilità della domanda con quel ricorso avanzata.

Non ostante : sempre quanto a quel ricorso il difetto di procura integra irregolarità ab ovo e comporta l'inesistenza di esso ricorso.

Relativamente alla questione della tardività dell'appello ritiene la Commissione che l'impugnazione non sia affatto

ALL. 2

tardiva : infatti, di contro al chiaro dettato dell'art. I7 I° comma del d.leg.vo n.546 del 1992, norma speciale, non si vede perchè, a fronte dell'inadempimento di un chiaro precetto legislativo a-d opera della parte notificand~~e~~, la parte notificante debba -lei- essere oberata della mancanza dell'effettuazione di ulteriori ricerche da parte dell'agente notificatore, il quale, magari, ha avuto pochissimo tempo a disposizione prima della scadenza del termine per impugnare.

Il carattere rigido dell'onere di comunicazione della variazione di domicilio scaturisce anche dalla previsione espressa che la denuncia di variazione debba essere notificata, oltre che alla segreteria della Commissione, anche alle parti costituite.

Nel caso concreto l'inadempimento da parte del domiciliatario è tanto più rilevabile in quanto si è protratto nel tempo, dal momento che già la notificazione del dispositivo della sentenza di primo grado era stata effettuata all'indirizzo che constava.

Sicuramente nel caso concreto sussisteva quanto meno assoluta incertezza relativamente al luogo della notifica, e, dunque, la Commissione ritiene di aderire a quella copiosa giurisprudenza che stima le notificazioni quali quella in oggetto del tutto regolari.

Ciò premesso relativamente agli aspetti procedurali oggetto di eccezioni ad opera delle parti, e venendo a trattare il merito della controversia, la Commissione osserva che l'art. I comma I° lett. p) del d.legVo n.259 del del 2003 nella definizione di "libero uso" ricomprende la facoltà di utilizzo di dispositivi od apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale.

La Direttiva comunitaria n.1999/5 CE in data 9/3/1999, che istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato,

7/5/1999

la libera circolazione, e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di comunicazione, ha distinto gli apparecchi in apparecchiature terminali di telecomunicazione ed in apparecchiature radio.

L'art.8 della detta Direttiva afferma, quanto agli apparecchi terminali di comunicazione, il principio di libera circolazione degli apparecchi.

Non è previsto dalle norme comunitarie in materia un intervento preventivo autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione in ordine all'impiego dell'apparecchiatura terminale ad opera dell'utente finale, gravando, invece, esclusivamente sul fabbricante o sul suo mandatario l'obbligo d'immettere sul mercato dispositivi conformi ai requisiti essenziali e tecnici prescritti dalle norme comunitarie.

Sembrerebbe che l'atto amministrativo, individuato dalla voce n.2I della Tariffa allegata al d.p.r. n.64I del 1972 nella licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al quale dal d.m. n.33 del 1990 venne equiparato il contratto di abbonamento, non valesse più ~~nel~~ fondare il presupposto impositivo, atteso che la normativa comunitaria non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio l'acquisto e l'utilizzazione dello apparecchio terminale da parte dell'utente finale (nonchè la fabbricazione, l'immissione sul mercato e la messa in servizio di tali apparecchiature).

Inoltre, sembra alla Commissione di poter affermare che gli impianti radioelettrici, ai quali si riferisce l'art.160 del d.leg.vo n.259 del 2003, siano veri e propri impianti (nel senso affermato dal ricorrente e di cui sopra), ben diversi dagli apparecchi terminali de quibus.

Puttavia : le ampie tematiche sulla questione, approfondi-

Adg

te dalla giurisprudenza particolarmente di legittimità, che hanno dato luogo a pronunce degli esiti differenti, risultano superate al momento dall'emanazione ad opera del legislatore del d.l. n.2 del 2014, l'art.2 comma 4° del quale dispone che per gli effetti dell'art.21 della Tariffa allegata al d.p.r. n.641 del 1973 le disposizioni dell'art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.leg.vo n.259 del 2003, richiamate dal detto art.21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Di fronte a siffatta norma d'interpretazione autentica di natura retroattiva, adottata dal legislatore nella sua discrezionalità, debbono ritenersi superate le problematiche circa le conseguenze dell'abrogazione del regime concessorio, circa gli effetti del rapporto privatistico tra gestore erogatore del servizio ed utente, e circa la sostanziale differenza materiale e tecnologica tra impianti radio ed apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre.

Ne discende che il titolo dell'abbonamento costituisce tuttora il presupposto per l'imposizione, fornito da un contratto di diritto privato.

Da ultimo : nonostante la formulazione attuale dell'art. 114 della carta costituzionale l'equiparazione, ai fini de quibus, dello Stato e degli enti locali richiederebbe un salto logico-giuridico arbitrario, dal momento che è lo Stato l'unico ente a legiferare in proposito e ad eventualmente concedere esenzioni (come ha fatto con l'art.74 del TUIR).

Ogni altro profilo dedotto dalle parti viene superato dall'interpretazione autentica fornita dal legislatore.

Pertanto l'appello viene accolto e la sentenza di primo grado viene riformata nella parte che aveva accolto la do-

7/10/14

sanda di cui al ricorso introduttivo.

Il ricorso depositato in data 31/12/2009 viene dichiarato inammissibile ed inesistente.

Le spese, attesa la complessità della legislazione, la difformità d'interpretazione della giurisprudenza in proposito, nonché l'esito processuale del detto ricorso depositato in data 31/12/2009, vengono interamente compensate.

P.T.M.

dichiara inammissibile ed inesistente il ricorso depositato in data 31/12/2009, accoglie l'appello, e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara fondata la pretesa tributaria, dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Firenze, 11/4/2014.

il presidente estensore

